

Schema di Convenzione per l'attivazione di un partenariato con ETS ai fini della coprogettazione degli interventi in materia di “.....”, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii. - CIG -----

L'anno 2026 addì --- mese di --- in Ragusa e presso la sede municipale, sono comparsi:

Il Comune di Ragusa, C.F., di seguito, per brevità, denominato “Comune”, “Ente affidante” o “Amministrazione procedente”, qui rappresentato dal Dirigente Settore XII,
Dott.....

e

l'Ente del Terzo Settore (ETS) “.....”, con sede in (Codice Fiscale), nella persona del Presidente e legale rappresentante, nato a in data, in seguito indicata anche solo come “ETS” o “Ente Partner” o “Associazione”.

* * *

Premesso che

- con avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente” in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del , il Comune di Ragusa, in esecuzione della delibera G.M. n. 39/2026, ha indetto, giusta determina n. del, la procedura per l'individuazione di un Soggetto del Terzo Settore Organizzazione di Volontariato o Associazione di Promozione Sociale disponibile alla co-progettazione e stipula di una convenzione per la gestione di un progetto di che attui attività ed interventi volti a raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1)
- 2)
- 3)

- con la determinazione dirigenziale n. del di approvazione dei verbali della Commissione e conclusione del procedimento, è stato selezionato l'ETS con il quale sviluppare la co-progettazione e a cui affidare la realizzazione del progetto, come approvato dalla medesima determinazione;
- la co-progettazione si è conclusa in data come da verbali agli atti prot.....;
- con determinazione dirigenziale n. che approva i suddetti verbali, è stato definito il progetto messo a punto insieme al partner coprogettante, affidandone allo stesso la realizzazione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione sia le premesse tutte sopra riportate sia gli allegati.

ARTICOLO 2 - Oggetto della convenzione e attività dell'Associazione

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo risultante in esito alla fase di co-progettazione e approvato dalla determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

L'Ente del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, l'Ente del Terzo Settore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

In particolare l'Ente Attuatore si impegna a svolgere in via integrata le attività richieste nel progetto preliminare, nonché le attività collaterali e collegate, descritte e secondo le modalità e alle condizioni di cui alla Proposta Progettuale presentata con prot.n. _____ in data _____, integrata e specificata nelle sedute del tavolo di co-progettazione del _____ e del _____, il tutto formalizzato nel Progetto Definitivo allegato sub A) alla presente convenzione che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Nello specifico l'ETS si impegna a gestire le seguenti attività:
.....

ARTICOLO 3 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dal e fino al, con possibilità di proroga della durata massima di 3 (tre) anni, previo accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 4 – Risorse messe a disposizione dalle parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Amministrazione e l'ETS mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella proposta progettuale dell'ETS e così concordate:

ARTICOLO 5 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto approvato con la determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento.

Il Coordinatore, come individuato nel medesimo Progetto, sarà il referente per i rapporti con l'ETS e vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il firmatario si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

L'Ente Attuatore garantisce che i lavoratori e volontari inseriti nelle attività convenzionate rivolte al pubblico siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie, assumano un comportamento adeguato e rispettoso dei diritti e della dignità degli utenti.

L'Ente Attuatore dovrà inoltre assicurare il rispetto da parte del proprio personale utilizzato per lo svolgimento delle attività convenzionate, del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali.

L'Ente del Terzo Settore firmatario è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il RUP con la contestuale trasmissione del relativo Curriculum Vitae. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

ARTICOLO 6 – Coperture assicurative

L'Ente firmatario assicura che i volontari inseriti nelle attività siano coperti contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della Legge

3 luglio 2017, n. 117, come da polizza stipulata con primaria compagnia di assicurazione da consegnare al Comune di Ragusa prima dell'inizio dell'attività.

Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

Nel caso l'associazione si avvalga di personale dipendente dovrà essere garantito il rispetto dei CCNL e delle disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

ARTICOLO 7 – Contributo per la realizzazione degli interventi

Le risorse, messe a disposizione dal Comune di Ragusa, nell'importo annuale massimo complessivo non superiore a euro saranno riconosciute e assegnate a titolo di rimborso spese, secondo quanto previsto dall'art. 56 commi 2 e 4 d. lgs. 117/2017.

Le risorse stanziare saranno corrisposte in tranche trimestrali su presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute.

Le somme erogate fino al valore previsto risulteranno a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto, saranno comprensive dell'IVA eventualmente sostenuta dall'ETS.

ARTICOLO 8 – Rendicontazione spese

Tutte le somme erogate dal Comune di Ragusa in relazione alla presente convenzione, costituiscono rimborsi spese, devono essere riferibili direttamente al progetto e saranno riconosciute esclusivamente previa presentazione di richiesta accompagnata da idonea documentazione probatoria.

L'ETS dovrà consegnare in originale o in copia all'Amministrazione la richiesta di rimborso spese, insieme ai documenti giustificativi delle spese dirette sostenute in relazione alle attività oggetto della convenzione (fatture, ricevute fiscali, buste paga, altri documenti contabili, ecc.). Le spese indirette, ovvero non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione (es. spese generali, spese relative ad immobili, ecc...) potranno essere conteggiate per quote, con riferimento ai valori risultanti dalla contabilità dell'Ente.

L'Amministrazione si riserva di non accettare richieste di rimborso incomplete o corredate da documentazione relativa a spese che non siano riconducibili alle attività del progetto.

ARTICOLO 9 - Monitoraggio e controlli

Il Comune di Ragusa assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente del Terzo Settore firmatario, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS firmatario, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

L'ETS (con cadenza semestrale e termine del progetto) procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Amministrazione possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore presenterà – entro e non oltre 90 giorni – una relazione conclusiva, nella quale, sulla base delle modalità e dei criteri condivisi tra le parti in sede di tavolo di co-progettazione, saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

ARTICOLO 10 – Revisione della convenzione

Nel corso di svolgimento del progetto, il Comune di Ragusa si riserva di riaprire il tavolo di co-progettazione con l'ETS partner, al fine di ridefinire il progetto stesso. La rimodulazione del progetto, potrà riguardare a titolo esemplificativo: variazione non sostanziale della tipologia delle attività proposte, diversa organizzazione delle stesse, diversa frequenza degli interventi, ecc.... dovrà avvenire senza modifiche sostanziali al quadro economico approvato in sede iniziale.

La revisione potrà essere richiesta motivatamente anche dall'ETS partner e attuatore del progetto; il Comune potrà accettare o meno la proposta.

ARTICOLO 11 - Recesso e risoluzione

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 2 mesi, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dando comunicazione motivata all'Ente Attuatore mediante raccomandata A.R. o PEC senza oneri a carico del Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute dall'ETS fino a quel momento, coi limiti e le modalità di cui agli art. 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per grave inadempimento dell'Ente Attuatore previa diffida ad adempiere in 15 giorni comunicata a mezzo raccomandata A.R. o PEC. In caso di risoluzione, il Comune liquiderà all'Ente Attuatore le sole spese sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la presente convenzione si intenderà risolta di diritto in caso di:

- a) scioglimento/estinzione dell'Ente Attuatore o nel caso di sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- b) omessa presentazione delle polizze assicurative e relative quietanze;
- c) gravi o ripetute inadempienze ai compiti, condizioni, impegni di cui alla presente convenzione o da essa derivanti in relazione alle attività convenzionate, e mancato adeguamento o risoluzione delle problematiche riscontrate dal Comune;
- d) violazione di leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti.

La risoluzione ha effetto immediato a seguito della comunicazione, in forma di lettera raccomandata A.R. e PEC, della volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 12 - Cessione e subaffidamento a terzi

L'Ente Attuatore non potrà, salvo espressa e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, cedere a terzi, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, la presente convenzione e le attività convenzionate. Resta fermo e sin d'ora autorizzato il coinvolgimento degli enti e dei soggetti terzi indicati nel progetto di gestione e valutato nel tavolo di co-progettazione.

ARTICOLO 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e codice di comportamento

L'Ente Attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm., e a tal fine dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 la presente convenzione si risolve in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

ARTICOLO 14 - Elezione di domicilio

L'Ente Attuatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso _____.

ARTICOLO 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (cd. “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati dei propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente contratto, saranno trattati in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolari”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione del contratto stesso, conformemente alle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati dai Titolari secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto o di atti da questa derivanti, salvo consenso, dati, notizie ed informazioni, etc., che vengano messi loro disposizione dall’altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l’esecuzione del presente contratto e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Ciascuna Parte si impegna a informare l’altra, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni di dati personali connessi all’attività di trattamento oggetto del contratto, collaborando per fornire le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentire di effettuare le valutazioni di competenza e procedere all’eventuale notifica di data breach all’Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, alla comunicazione agli interessati.

ARTICOLO 16 - Controversie

Per qualunque contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti, che sia estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo, il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Ragusa.

ARTICOLO 17 - Registrazione della convenzione ed imposte

Alla presente Convenzione si applicano le agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 460/1997, ed è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 266/1991.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

ARTICOLO 18 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, ivi incluso il D.Lgs. n. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di Ragusa

L’Ente Attuatore Associazione “_____”

Si approvano specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., gli artt. 6 – Coperture assicurative; Art. 7 – Contributo per la realizzazione degli interventi; Art. 12 – Recesso e risoluzione; Art. 16 – Trattamento dei dati personali; Art. 17 – Controversie.

Il Comune di Ragusa

L'Ente Attuatore Associazione “_____”

Allegati:

A. Progetto Definitivo